

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XXII} ^{n. 29}

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARRAL, CHIAPPORI, BALLAMAN, LEMBO, RODEGHIERO, GUIDO DUS-
SIN, LUCIANO DUSSIN, GAMBATO, BIANCHI CLERICI, SANTANDREA,
MARTINELLI, CIAPUSCI, ANGHINONI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle responsabilità politiche e manageriali in merito alla
crisi e alla liquidazione dell'EFIM e delle società da esso
controllate

Presentata il 23 gennaio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto-legge 18 luglio 1992, n. 340 (successivamente reiterato da ultimo con il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33), il Governo Amato ha deliberato la soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera, istituito nel 1962. Questa misura si è resa necessaria a causa della verticale e

inarrestabile crisi dell'EFIM. I dati contabili, al momento della soppressione, evidenziano una irrimediabile situazione economico-patrimoniale: una perdita per tutto il 1992 di circa 2.000 miliardi; perdite complessive per oltre 5.000 miliardi a fronte di mezzi propri per circa 4.000 miliardi; una massa debitoria netta di oltre 11.000 miliardi, di cui un'esposizione a breve per oltre 3.500 miliardi; oltre 2.000

miliardi di garanzie prestate; perdite per svalutazione di partecipazioni per 413 miliardi. Tale situazione è stata evidenziata dalla Corte dei conti nella relazione del luglio 1996 sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria e sul programma di liquidazione dell'EFIM per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 20 gennaio 1995, in cui si legge che « pur nelle difficoltà di un bilancio dimezzato, (relativo cioè al periodo 1° gennaio-17 luglio 1992) le poste contabili afferenti allo stato patrimoniale e al conto economico al 17 luglio 1992 evidenziano i sintomi di un già consolidato e inarrestabile dissesto finanziario ».

A nostro avviso l'EFIM non si può liquidare dando l'ennesimo colpo di spugna alle responsabilità di coloro che, in trent'anni, hanno condotto il Gruppo al disastro più completo.

Non si può, tanto più che l'EFIM ha rivestito un ruolo tutt'altro che trascurabile per l'industria, la cui strategia ed operatività vanno ben oltre un dato, pur significativo, meramente manageriale, ma investono delicate questioni politiche, sociali ed occupazionali.

L'EFIM ha rappresentato una significativa realtà che abbraccia diversi settori: difesa, aerospazio, vetro, impiantistica, alluminio, ferrovie ed altri. Da quando è stato costituito ha effettuato investimenti complessivi per oltre 7.000 miliardi. Al momento della sua liquidazione occupava oltre 30.000 unità, con una presenza capillare non solo nelle regioni del nord maggiormente industrializzate (la Lombardia è la zona in cui si concentra la maggior parte dei dipendenti), ma con una forte presenza anche nel centro-sud.

A questa corposa realtà industriale va aggiunto un indotto, che non viene preso in alcun modo in considerazione dal citato decreto-legge n. 340 del 1992, costituito da numerose piccole e medie imprese che, secondo stime attendibili, occupano circa 36.000 dipendenti.

Non possono passare inosservati i notevoli interventi « agevolativi », non solo di carattere finanziario, a carico della collettività, stabiliti nei diversi interventi legisla-

tivi succedutisi, per consentire al commissario di gestire in maniera adeguata la complessa procedura di liquidazione che certamente doveva fare i conti con una situazione irrimediabilmente compromessa.

Si pensi al decreto-legge di soppressione dell'EFIM dove, all'articolo 5, si prevedevano oltre 9.000 miliardi per il pagamento di debiti; la sottrazione di alcune significative poste contabili dalla formazione del reddito di impresa; la garanzia illimitata dei debiti delle società completamente controllate dall'Ente, sulla quale l'Unione europea ha aperto la procedura di infrazione per violazione della normativa sugli aiuti di Stato.

Da non sottovalutare il debito di 30.000 miliardi a cui il Ministero del tesoro, o meglio, la collettività dovrà far fronte nei prossimi venti anni.

Oppure agli ulteriori 5.000 miliardi in favore del commissario liquidatore per operazioni varie, stanziati nel decreto-legge n. 471 del 1993; o agli oltre 4.000 miliardi che il decreto-legge n. 643 del 1994 metteva a disposizione per il « risanamento » del settore difesa ed aerospaziale.

Ma perplessità e momenti oscuri, a cui è indispensabile dare risposte certe, sono presenti anche durante l'attività di liquidazione.

In una situazione liquidatoria la « logica » che informa le scelte è certamente diversa da quella che sovrintende la normale attività di un'impresa, ma nonostante questo poco chiare risultano le modalità che hanno portato alla situazione suddetta.

A tale proposito, la Corte dei conti nella sua relazione ha evidenziato le scelte inopportune e il comportamento negligente con cui il commissario liquidatore si è comportato nelle vicende riguardanti, rispettivamente, le consulenze esterne e la rescissione dei contratti di copertura del rischio di cambio (*swap*), anche se comportano cifre relativamente modeste, rispetto all'enorme massa di denaro movimentato.

Certamente di maggiore gravità, non solo per le implicazioni finanziarie (oltre 2.000 miliardi), è la vicenda che riguarda

i depositi bancari intestati all'EFIM: le modalità di determinazione dei fondi giacenti nei conti bancari, la cui quantificazione contrasta apertamente con il dettato normativo, le movimentazioni non congrue e l'accettazione di condizioni irrisorie ad essi applicate, su cui il commissario liquidatore non si è mai pronunciato nonostante le segnalazioni a lui arrivate dal collegio sindacale, hanno condotto ad una segnalazione presso la procura della Corte dei conti.

Alla luce di tali considerazioni, si rende necessaria la costituzione di una Commissione che indaghi e faccia chiarezza sulle cause che hanno portato al dissesto finanziario dell'Ente, ma anche sulla scarsa trasparenza che ha caratterizzato l'operato del commissario liquidatore. I proponenti, infatti, attribuiscono una grande valenza politica alla complessa vicenda dell'EFIM, valenza che ha consentito allo Stato italiano di salvare i propri programmi di intervento in favore del gruppo, messi in discussione dall'Unione europea nella succitata procedura di infrazione intentata contro il nostro Governo per infrazione dell'articolo 92 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Fare luce sul passato, stilare un bilancio dell'intera esperienza

EFIM, costituisce l'unica vera possibilità per evidenziare le responsabilità di una classe politica e dirigenziale che ha messo in discussione la credibilità stessa dello Stato. Costituire una Commissione parlamentare di inchiesta, ed anche compiere scelte meditate sul futuro delle imprese dell'ex gruppo e per definire indirizzi non improvvisati di politica industriale, una politica, oggi, gravemente carente, dando risposta ai dipendenti delle società del gruppo che vedono messo a repentaglio, per responsabilità non loro, il proprio posto di lavoro.

Significa, soprattutto, rispondere ad una elementare questione di giustizia nei confronti dei cittadini che hanno pagato e pagheranno per il futuro i costi di una gestione dissennata. A questa Commissione è attribuita una funzione di memoria storica ed il compito di evidenziare, in un'altra vicenda, il malgoverno e la mala gestione del denaro pubblico, in quanto l'EFIM, utilizzando le parole con le quali la Corte dei conti ha stigmatizzato la vicenda, « continuerà a pesare sulla finanza pubblica, in termini di pagamento di interessi passivi, ancora per molti anni, per cui sarà difficile dimenticare i nefasti effetti che ha avuto sulla finanza pubblica ».

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità politiche e di direzione manageriale che hanno contribuito al grave dissesto finanziario e produttivo dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) e delle società da esso controllate, nonché sulle modalità della sua liquidazione.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo che sia rispettato il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni componente politica costituita in gruppo.

2. Il Presidente della Camera dei deputati procede alla nomina del presidente della Commissione al di fuori dei componenti la Commissione stessa, e alla convocazione della stessa perché proceda all'elezione di due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

1. La Commissione ha il compito, in particolare, di accertare:

a) il ruolo e le responsabilità dei Governi, dei Ministri e dei sottosegretari responsabili, che si sono succeduti dal momento dell'istituzione dell'EFIM, in particolare negli ultimi dieci anni, in merito agli indirizzi ed alle scelte, o alla carenza di

indirizzi e di scelte, attinenti all'attività dell'Ente e delle società da esso controllate, che hanno determinato la loro crisi economico-finanziaria;

b) il ruolo e le responsabilità dei dirigenti dell'EFIM;

c) il ruolo e le responsabilità delle direzioni aziendali delle società del gruppo EFIM, con particolare riguardo alle direzioni aziendali delle società più importanti;

d) i motivi delle scelte ed eventuali responsabilità, anche ai fini dell'individuazione di eventuali responsabilità penali;

e) le modalità con le quali è stata attuata la liquidazione dell'EFIM e delle società da esso controllate.

ART. 4.

1. La Commissione può richiedere al commissario liquidatore e ai dirigenti delle singole società del gruppo EFIM gli atti ed i documenti che ritiene utili per l'espletamento delle proprie funzioni.

ART. 5.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie e può stipulare convenzioni con organizzazioni di consulenza organizzativa o contabile. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 6.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

ART. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.

2. Entro i successivi sessanta giorni, la Commissione presenta alla Camera dei deputati la relazione finale, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e atti utilizzati.